

Nota prot. n. P849/4122 sott. 54 del agosto 1999

Altezza delle uscite di emergenza nei luoghi di lavoro. – Quesito.

Il quesito consente di risolvere il problema delle altezze sugli edifici pregevoli per arte e storia, sottoposti a vincolo, che presentano molto spesso altezze delle vie d'uscita inferiori a 2,00 m.

In base a tale chiarimento è possibile approvare direttamente il progetto da parte del Comando provinciale competente per territorio, senza ricorrere alla procedura della deroga, consentendo, con la tolleranza del 5%, altezze delle uscite anche di 1,90 mt.

L'art. 13, comma 5 del D.P.R. n. 547/1955 così come modificato dall'art. 33 del D.Lgs n. 626/1994, stabilisce che: *"Le vie e le uscite di emergenza devono avere un'altezza minima di mt. 2,00 e larghezza minima conforme alla normativa vigente in materia antincendio"*.

L'art. 14, comma 6 del D.P.R. n. 547/1955 così come modificato dall'art. 33 del D.Lgs n. 626/1994, stabilisce che: *"Quando un locale di lavoro le uscite di emergenza coincidono con le porte di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui all'art. 13 comma 5"*.

Il D.M. 30 novembre 1983 (Termini, definizioni generali e simboli grafici di prevenzione incendi) definisce uscita: *"Apertura atta a consentire il deflusso delle persone verso luogo sicuro, avente altezza non inferiore a mt. 2,00"*.

Ciò premesso sulle dimensioni dell'altezza minima delle uscite di emergenza non esistono discordanze tra il D.Lgs 626/1994 ed il D.M. 30 novembre 1983, l'unica differenza è sulla ammissibilità delle tolleranze.

Infatti il D.M. 30 novembre 1983 ammette che sull'altezza dell'uscita (mt. 2,00) possa applicarsi una tolleranza del 5%, mentre il D.Lgs 626/94, che ha recepito la direttiva 89/654/CE sui luoghi di lavoro, non consente altezze inferiori a mt. 2,00.

Poiché la suddetta direttiva è divenuta cogente dal 10 gennaio 1993, si ritiene che la tolleranza del 5% possa applicarsi, dell'altezza minima di mt. 2,00, ad uscite di emergenza preesistenti al 11 gennaio 1993.